



n. 43258/2009 R.G.

Tribunale di Milano

- Sezione ottava civile -

Il Giudice, designato con provvedimento presidenziale del 16.6.2009, dott. Angelo Mambriani,

- letti il ricorso ex art. 670 c.p.c. depositato il 08.06.2009 da Fallimento F s.n.c. di G G & C. in liquidazione nonché dei soci illimitatamente responsabili G G e I B (innanzi: il Fallimento), assistito dall'Avv. Francesco Dimundo come da delega in calce al ricorso medesimo, e gli allegati documenti;

- letta la memoria di costituzione depositata dalla resistente I T C s.r.l. in data 29.6.2009 (innanzi: ITC);

- udite le parti nell'udienza svoltasi l'1 luglio 2009 ed a scioglimento della riserva assunta all'esito,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1) Eccezione di incompetenza.

L'eccezione di incompetenza sollevata preliminarmente da parte resistente – che ha sostenuto essere competente il Tribunale di Como come foro del

convenuto ex art. 19 c.p.c. o come foro del luogo in cui si troverebbe “il compendio aziendale” ex art. 21 c.p.c. – non può trovare accoglimento.

L’art. 669 ter c.p.c. prevede che la competenza cautelare ante causam appartiene al “giudice competente a conoscere del merito”.

Nel caso di specie il Fallimento ricorrente ha preannunziato domande di merito aventi ad oggetto, in via gradata: - accertamento e dichiarazione dell’estraneità del Trust F s.n.c. di G G (innanzi: Trust F) ex art. 13 Convenzione Aja 1.7.1985; - nullità del Trust in quanto contrastante con norme imperative; simulazione del Trust; revoca o dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.f. dell’atto in data 8.11.2007 con cui F di G G & c. in liquidazione (innanzi: F ha trasferito la proprietà dell’azienda a G G quale trustee; inefficacia ex artt. 43 e 44 l.f. dell’atto 23.4.2009 con cui B I ha nominato come nuovo trustee I T C conseguente condanna di I T C e di G G a consegnare al fallimento i beni tutti conferiti nel trust.

Ciò posto, la competenza del Tribunale di Milano ex art. 24 l.f. è indiscutibile sia con riferimento alle azioni ex artt. 43, 44, 64 l.f., sia con riferimento alle azioni di nullità e simulazione poiché esse sono prospettate (e vengono ritenute: v. postea) in relazione o alla contrarietà del Trust di cui si tratta ai principi fondanti della normativa fallimentare intesi quali norme inderogabili di ordine pubblico, oppure alla sua natura fraudolenta ed elusiva delle norme poste a tutela dei creditori. Si tratta infatti di azioni che, in quanto insorgono in relazione al presupposto della procedura fallimentare – lo stato di insolvenza della società e dei soci illimitatamente responsabili – ovvero alla tutela dei principi stessi che la connotano – garanzia della tutela effettiva e concreta della corretta formazione della massa fallimentare e

della par condicio creditorum – per ciò stesso subiscono una deviazione dallo schema tipico per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (Cass., sez. I, n. 13496 del 2004; Cass., sez. I, n. 17440 del 2004; Cass., sez. I, n. 9156 del 1997; Cass., sez. I, n. 3634 del 1989; Cass., sez. I, n. 4909 del 1988).

II) Fumus boni iuris.

Si deve premettere che sussiste, tra ricorrente e resistente, una controversia attuale sul possesso dei beni costituenti il patrimonio di F, che sono stati conferiti nel Trust F e che il Trust medesimo si è rifiutato di consegnare al Fallimento (doc. 22-31 ric.).

Che lo strumento cautelare del sequestro giudiziario possa avere ad oggetto tali beni, in quanto oggetto di restituzione al Fallimento all'esito, ipoteticamente vittorioso, delle azioni di merito che quegli può spiegare verso ITC, appare altrettanto pacifico (tra le tante: Cass., sez. II, sent. n. 3923 del 1989; Cass., sez. II, sent. n. 10333 del 1993).

Ciò posto, il quesito concernente la sussistenza del fumus boni iuris si risolve in quello circa la fondatezza (da valutare secondo i parametri vigenti in questa sede cautelare) delle azioni sopra menzionate che il Fallimento prefigura nei confronti di ITC.

Orbene, in proposito, questo Giudice concorda appieno con quanto affermato da questo medesimo Tribunale – Giudice dr. F. D'Acquino – in ordinanza pronunciata il 16.6.2009 in un procedimento cautelare speculare al presente (n. 36129/09 r.g.) in quanto promosso da I T C ed avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto di revoca, ad opera del Fallimento, del trustee G G con

nomina del dott. e la conferma del trustee in persona della stessa I
T C

Conviene qui riportare per intero i passi qui rilevanti del provvedimento
citato:

“1.4.1 – Il problema posto dal fallimento resistente in sede di costituzione nel presente procedimento – oltre alla natura simulata del trust secondo la legge istitutiva dello stesso – è quello della sopravvivenza al fallimento del disponente dell’atto istitutivo del trust che conferisca in trust il patrimonio del disponente, istituendo come beneficiari i creditori del medesimo (e, in via gradata, i creditori postergati e i soci). Il problema riguarda la compatibilità del trust con la disciplina di diritto interno del fallimento sopravvenuto del disponente e la possibilità che il trust che vede come beneficiari i creditori (tutti) di un imprenditore sopravviva alla dichiarazione di fallimento del disponente. La Convenzione dell’Aja prevede, come si è accennato, all’art. 13 che “nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del *trustee*, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione”. Tale disposizione, pur non apparendo chiarissima, viene intesa dalla quasi totalità degli interpreti – come accennatosi supra 1.2 – nel senso che il giudice possa negare il riconoscimento del trust interno laddove l’utilizzo del trust si ponga, in concreto, come elusione di norme imperative dell’ordinamento italiano, ossia laddove la causa in concreto perseguita dal disponente, con il programma negoziale non sia comunque meritevole di tutela. La convenzione prevede, inoltre, una particolare tutela per alcuni settore dell’ordinamento, laddove

statuisce all'art. 15 che “la Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà” nella materia della “protezione di creditori in casi di insolvibilità”.

In linea di principio non può ritenersi incompatibile con la disciplina concorsuale – e quindi abusivo ex art. 13 conv. – un trust liquidatorio che persegua per conto del disponente *in bonis* finalità di tutela dei creditori quali beneficiari del trust. Il debitore potrebbe conferire in trust alcuni beni laddove tale conferimento assicurasse la miglior utilizzazione di quei beni. Questo, del resto, ove non costituisca elusione della disciplina societaria in materia di patrimoni separati in materia di società di capitali ex art. 2447-bis e ss. (non operante nel caso di specie), perché in questo caso dovrebbe rendersi applicabile ex art. 13 conv. cit. la disciplina dei patrimoni separati. Il trust costituirebbe una alternativa alle procedure concorsuali, come nel caso di concordati stragiudiziali, ovvero di operazioni temporanee che servano a coadiuvare promuovendo procedure concorsuali minori. Tale interpretazione, già riconosciuta dalla giurisprudenza citata *supra* – pare ulteriormente avallata dalla modifica dell'art. 78 l.f., che non prevede più lo scioglimento del contratto di mandato in caso di fallimento del mandante, consentendo che il programma negoziale avviato prima della dichiarazione di fallimento sia perseguito dal mandatario per conto del curatore del fallimento del mandante. Il disponente può, pertanto, astrattamente costituire in trust alcuni beni (es. i crediti contenziosi), se tale segregazione consente di perseguire, come in effetti persegue, l'interesse di ottimizzare l'interesse dei beneficiari (i creditori). Tale valutazione è, peraltro, condizionata dalla qualità dell'articolazione del programma negoziale

contenuto nell'atto istitutivo. Nel qual caso, in caso di dichiarazione di fallimento del disponente, i beni conferiti in trust potrebbero conservare – come rileva la resistente B I, guardiano del trust (la posizione di F Snc nel presente procedimento è priva di legittimazione passiva in quanto società dichiarata fallita) – la natura di patrimonio separato – impignorabili in caso di fallimento del *trustee* in via analogica ex art. 46, n. 3 l.f. (assimilandosi il trust al fondo patrimoniale) – e non aggredibili dai creditori del disponente (impersonati dal curatore), che conservano nei confronti del *trustee* (impersonati dal curatore) l'*actio mandati* nei confronti del trustee (azione di rendiconto), salvo l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto istitutivo nel caso ne ricorrano i presupposti. Né pare che al caso dei beni conferiti in trust possa applicarsi la diversa disposizione di cui all'art. 155 l.f. relativa ai patrimoni destinati ad uno specifico affare – che attribuisce la gestione al curatore sia pure “con gestione separata” – stante la diversità strutturale e normativa che caratterizza i patrimoni separati rispetto al *trust*.

In questa prospettiva, il conferimento di alcuni beni della fallita in trust astrattamente sopravvive al fallimento, salvo l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, laddove il curatore dimostri che l'atto istitutivo del trust abbia impoverito il patrimonio del disponente con la consapevolezza del medesimo.

1.4.2 – Quello che il trust non può sortire è sostituirsi o, peggio, precludere la liquidazione fallimentare, laddove si ponga come trust liquidatorio dell'intero compendio aziendale della società poi fallita. Laddove la causa concreta dell'istituzione del trust sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa in danno dei creditori del disponente (oltre che dei creditori del

trustee che in caso di società di persone parzialmente coincidono ex art. 148 l.f.), di fatto precludendone l'apprensione alla curatela fallimentare del disponente, il trust persegue finalità estranee a quelle dell'ordinamento italiano e con essa incompatibili. Tanto più se questo avvenga, come nel caso di specie, in caso di soggetto insolvente che non aveva altra strada che ricorrere sin dal momento in cui istituiva la segregazione patrimoniale, a una procedura di insolvenza.

Si tratta, bene inteso, di due ipotesi tra di loro ben diverse di conflitto tra *trust* e fallimento sopravvenuto. Nel primo caso il trust liquidatorio è istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente.

Nel secondo caso il trust viene istituito quando il disponente era già insolvente, per cui egli era già obbligato – per intervenuta perdita dei mezzi propri – a fare ricorso agli istituti concorsuali.

Nel primo caso il *trust*, originariamente lecito, si sovrappone alla liquidazione fallimentare ed entra – come correttamente rilevato dalla curatela resistente – in conflitto con la disposizione dell'art. 15, lett. e) conv. dell'Aja. Si pensi a un trust in cui (come nella specie) siano stati conferiti tutti i beni del disponente (l'intero patrimonio), in cui i creditori non abbiano ricevuto sino a quel momento alcuna utilità (come nella specie, magari per cattiva gestione del *trustee* piuttosto che per scarsa redditività dei beni conferiti in trust) e chiedano e ottengano il fallimento. Con il fallimento si attua una segregazione *ex lege* (e non per volontà del disponente) dei beni del disponente i quali, peraltro, risultano già segregati per volontà del disponente e non aggredibili dai suoi creditori. La

liquidazione concorsuale non potrebbe avere luogo per alcun bene e il curatore, in rappresentanza di beneficiari (i creditori) dovrebbe limitarsi a chiedere al *trustee* di far luogo al rendiconto di gestione, come da atto istitutivo del trust o, semmai, perorare presso il guardiano la sostituzione del *trustee*. Il che vale a dire che l'eventuale istituzione di un trust liquidatorio, pur non precludendo la dichiarazione di fallimento sul presupposto che i creditori non avrebbero beni su cui soddisfarsi, attribuirebbe al curatore la sola azione di rendiconto nei confronti del *trustee*, salvo l'esperimento dell'azione revocatoria.

Si tratta di soluzione incompatibile con la liquidazione concorsuale. Una volta dichiarato il fallimento la gestione e liquidazione degli asset del disponente fallito non può essere più proseguita sulla base di un regolamento negoziale del disponente, ma invito domino secondo le regole della liquidazione concorsuale, che impongono effetti dirompenti sulla persona del fallito (spossessamento), norme speciali di regolazione dei rapporti pendenti, per la liquidazione dei beni (si pensi al Programma di liquidazione ex art. 104-ter) e per il rispetto pressoché assoluto della par condicio in sede di riparto, che non tollera neanche assegnazioni in natura dei beni. Per non parlare della natura di vendita forzata (invito domino) della liquidazione, con conseguente efficacia purgativa della vendita operata in sede fallimentare.

Non pare, pertanto, compatibile con l'ordinamento la conservazione di un istituto fiduciario di fonte privatistica quale il *trust* – laddove abbia causa concreta la segregazione del patrimonio del disponente in favore dei creditori – in caso di sopravvenuto fallimento, posto che la segregazione del patrimonio del disponente si verifica in sede di apertura di una procedura

concorsuale con le regole proprie della liquidazione fallimentare (spossessamento). L'effetto proprio del fallimento di spossessamento del debitore a tutela dei creditori e l'emersione del curatore quale figura che, invito domino e per conto della massa dei creditori, amministra e liquida i beni del fallito rende incompatibile con l'ordinamento italiano un trust che, seppure originariamente lecito, conferisce a un *trustee* l'intero patrimonio del disponente fallito: in questo caso il fallimento sopravvenuto si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento. Pur non essendovi una espressa norma di regolazione del conflitto nella legge fallimentare (come anche nella convenzione dell'Aja), possono applicarsi in via analogica quelle disposizioni che prevedono lo scioglimento *ex lege* di fattispecie negoziali stipulate dall'impresa *in bonis* la cui prosecuzione non è compatibile con la liquidazione fallimentare (artt. 76, 77 e soprattutto art. 78 l.f.). Al contrario, potrebbe porsi un problema di sopravvivenza degli effetti del trust *medio tempore* verificatisi, come nel caso in cui il curatore intenda avvalersi dell'effetto segregativo dell'atto istitutivo per far valere titoli di prelazione costituiti sui beni in trust dopo l'istituzione del trust e prima della dichiarazione di fallimento del disponente.

1.4.3 – Del tutto incompatibile con il combinato disposto degli artt. 13, 15 lett. e) conv. l'Aja è, invece, il trust che venga disposto a tutela dei creditori nel momento in cui l'impresa era già insolvente. In questo caso non ci si trova di fronte a un atto negoziale originariamente lecito che si scioglie per incompatibilità con la liquidazione concorsuale, ma a fronte di un atto che era illecito sin dall'origine e, quindi, non riconoscibile *ex art. 11 conv. cit.* in

quanto elusivo della disciplina fallimentare del Paese in cui viene posto in essere.

Un *trust* liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa era già insolvente (e, quindi, avendo perso i mezzi propri, avrebbe dovuto immediatamente accedere agli istituti concorsuali) è incompatibile *ab origine* con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lett. c). In questo caso non si tratta di un'ipotesi di scioglimento di un atto negoziale *ab origine lecito* – causa la segregazione universale del patrimonio del fallito avvenuta invito domino per intervenuto fallimento – bensì di un atto privatistico che mira dissimulatamente a sottrarre agli organi della procedura la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata dei mezzi propri.

Ragionando diversamente, potrebbe essere consentito a qualunque imprenditore insolvente che intenda evitare il fallimento e lo spossessamento conferire tutti i suoi beni in trust (magari affidandoli a se stesso con un *trust* autodichiarato), rendendo i beni non aggredibili nè dai suoi creditori (disponente) nè del trustee. In questo caso la causa in concreto perseguita dal disponente collide con le norme di cui agli artt. 13, 15 lett. e) conv. e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust e, conseguentemente, anche la nullità dell'effetto segregativo che ne è scaturito. Il trust così costituito non ha lo scopo di proteggere i beneficiari (i creditori), ma proprio l'opposto scopo di danneggiare i creditori sottraendo loro l'intera garanzia patrimoniale. Il dichiarato scopo di protezione del beneficiario costituisce, pertanto, abusivo utilizzo del trust per sottrarre il

disponente alla legislazione concorsuale italiana o, comunque, atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c., mirante a realizzare effetti ripugnanti per l'ordinamento in cui dovrebbe essere riconosciuto quali la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente ai creditori.

1.4.4 – Tale è la situazione sottesa al caso di specie.

Il *trust* si è posto genericamente lo scopo di operare la liquidazione per tutelare i creditori, conferendo al *trustee* ogni potere, senza un apparente programma strategico e con clausole di stile. Nel far ciò, l'atto istitutivo del trust conferisce al *trustee* l'intero patrimonio aziendale, sostanzialmente senza alcuna limitazione.

E' agevole notare, come documentato dal fallimento, che F Snc era, alla data dell'8.11.2007 (ovvero alla data del 21.11.2007, data in cui l'atto istitutivo del trust assume data certa ex art. 2704 c.c. nei confronti dei creditori) insolvente, posto che a tale data la società mostrava debiti (certi) per Euro 1.392.343,48 e un attivo apparente per Euro 1.453.202,42. In realtà parte di questo attivo è costituito da immobilizzazioni per oltre Euro 338.000,00 – che comporta uno sbilancio tra attività correnti (ridotte a beneficio delle attività immobilizzate) e passività correnti – nonché da “cause attive”, ossia da crediti contenziosi stimati in Euro 605.862,00, a fronte – come risulta dagli atti del procedimento – di un valore nominale di cause pari ad Euro 659.000,00, con una svalutazione – come rilevato dal Fallimento – di meno del 10% rispetto al valore nominale. Svalutazione non prudente, se si tiene conto che non risulta stata fatta adeguata *due diligence* in ordine a fondatezza della domanda e solvibilità delle controparti

(una delle controparti, I Spa debitrice per Euro 37.889,71 risulta incontestatamente fallita).

Una valutazione prudente (e non troppo), avrebbe dovuto consigliare al disponente di svalutare i propri crediti contenziosi (al netto del credito vantato nei confronti di I Spa), pari a circa Euro 621.000,00 quanto meno del (salomonico) 50% e appostarli per Euro 311.000,00 (azzerando il credito nei confronti di I Spa in quanto fallita), anziché appostarli per Euro 605.862,34, con una imprudente maggior valorizzazione (solo sui crediti contenziosi) di circa Euro 295.307,00. Basterebbe tale circostanza a portare il patrimonio netto della società in liquidazione da Euro 60.858,94 ad Euro -234.448,00 (patrimonio negativo).

Se si tiene conto, poi, del fatto che la società era stata già sfrattata dalla propria sede legale e che, presumibilmente, aveva cessato da molti mesi la propria gestione caratteristica (lavorazione materiali ferrosi e non ferrosi), è probabile (non è stata svolta alcuna deduzione sul punto) le stesse rimanenze di magazzino per Euro 111.135,95 celassero ulteriori minusvalenze occulte. La società in liquidazione presentava, pertanto, alla data del 7.11.2007, un patrimonio netto negativo.

L'insolvenza della F Snc alla data del 7.11.2007 è, poi, ulteriormente evidenziata – oltre che dall'assenza di mezzi propri – anche dal fatto che la F Snc aveva subito, già prima del 7.11.2007, alcuni decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (doc. 10 fasc. resistente), uno dei quali di un importo particolarmente consistente (oltre Euro 100.000,00: doc. 11 fasc. resistente), circostanza che rende evidente lo stato di insolvenza della F

Snc alla data del 7.11.2007 e dell'impossibilità di remunerare le passività correnti con mezzi normali di pagamento.

La F Snc avrebbe, pertanto, dovuto fare ricorso sin dal 7.11.2007 alla tutela concorsuale.

Deve, pertanto, ritenersi che il *trust* in oggetto non persegue interessi meritevoli di tutela, essendo la causa in concreto perseguita dal disponente diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale in violazioni degli artt. 13, 15 lett. e) conv. dell'Aja e, pertanto, è nullo, nullità di cui questo giudice può conoscere essendosi chiesta la manutenzione del *trust* da parte del *trustee* nominato dal guardiano.

Stante la nullità del *trust*, il ricorso del ricorrente non può essere accolto per difetto del *fumus boni iuris*. Deve, peraltro, darsi atto che anche la posizione del resistente CS è priva di titoli, in quanto fondata su un *trust* non riconoscibile in Italia, dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva di CS (oltre che di F Snc) nel presente procedimento”.

I medesimi motivi che hanno portato il Giudice previamente adito dall'odierna resistente a respingere la richiesta di cautela avanzata in quella sede – cioè la riconosciuta nullità del *Trust F* – induce questo Giudice a ritenere sussistente il *fumus boni iuris* invocato in questa sede dal Fallimento.

L'accoglimento del primo motivo fatto valere dal ricorrente a sostegno del presupposto cautelare di cui qui si tratta, fa ritenere assorbiti gli altri.

II) *Periculum in mora.*

E' noto che:

“Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede come per il sequestro conservativo, che occorra il pericolo, concreto ed attuale di sottrazione o alterazione del bene. Ai fini della valutazione circa l'estremo dell'opportunità, richiesta dall'art. 670 n. 1 c.p.c., e ne è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso” (tra le tante: Cass., sez. I, sent. n. 2694 del 1964; Cass., sez. III, sent. n. 854 del 1982).

Nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio non solo la sussistenza di quella mera possibilità, ma la fondatezza, in capo al Fallimento ricorrente, del timore che il suo diritto all'apprensione dei beni della fallita, nelle more del giudizio necessario per tutelarlo, subisca un grave pregiudizio costituito, nella specie, dal concreto rischio che il Trust F compia atti dispositivi e/o liquidativi con ciò rendendo impossibile o comunque molto più onerosa l'attuazione di una sentenza di merito che riconosca il diritto del Fallimento alla restituzione dei beni medesimi:

Tale conclusione si fonda su plurimi, gravi e concordanti elementi presuntivi. Anzitutto il Trust di cui si discute ha ad oggetto proprio la liquidazione dei beni di F.

In secondo luogo il Trust ha assunto concreti comportamenti nettamente oppositivi rispetto non solo all'apprensione dei beni della società fallita da parte del Fallimento, ma anche rispetto alla ostensione dei documenti che diano conto dell'attività sinora svolta. In particolare il Trust ha rifiutato, nonostante espressa richiesta del Fallimento, di rendere il conto della gestione (doc. 28 ric.), ha rifiutato, nonostante espressa richiesta del

Fallimento, di rendere il conto della gestione (doc. 26 ric.), ha promosso un ricorso ex art. 700 c.p.c., rivelatosi del tutto infondato, volto ad estromettere il trustee nominato del curatore fallimentare ed in cui ha rappresentato l'intenzione di procedere nella gestione e liquidazione dei beni della fallita.

III) Conclusioni.

Stante la sussistenza degli indicati presupposti di legge, il richiesto sequestro giudiziario deve essere concesso in favore del ricorrente, su tutti beni costituenti patrimonio aziendale della fallita conferiti nel Trust F di G G & c. in liquidazione, beni meglio indicati nell'atto costitutivo del predetto Trust datato 8.11.2007.

Deve essere nominato, ai sensi di legge, un custode giudiziale di beni sopra indicati, che si identifica nell'Avv., che eserciterà tutti i poteri di legge richiedendo, ove occorra, indicazioni in proposito a questo Tribunale.

* Si rimette la decisione sul regime delle spese alla successiva fase processuale di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., 670 c.p.c.,

AUTORIZZA

il **Fallimento F s.n.c. di G G & C. in liquidazione** ad eseguire secondo le norme di legge **sequestro giudiziario** su tutti i beni costituenti patrimonio aziendale della fallita conferiti nel Trust F di G G & c. in liquidazione, beni meglio indicati nell'atto costitutivo del predetto Trust datato 8.11.2007.

Visto l'art. 676 c.p.c.,

NOMINA

custode dei beni sequestrati l'Avv. – con studio in Milano, via ..., tel., fax, che eserciterà i poteri di legge richiedendo, ove occorra, indicazioni in proposito a questo Tribunale.

Manda la cancelleria per la notifica via fax del presente provvedimento alle parti costituite ed al custode nominato.

Milano, 16 luglio 2009-09-07

Il Giudice

Dott. Angelo Mambriani

Depositato OGGI

in Cancelleria

17 Lug. 2009

(firma illeggibile)